

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1468 Anno 2026

Presidente: TERRUSI FRANCESCO

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 22/01/2026



ORDINANZA

sul ricorso 7872-2024 proposto da:

F.LLI BELTRAME S.P.A., rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati GIACOMO SCALABRIN, MASSIMO ROMANELLO e BARBARA SILVAGNI per procura in calce al ricorso e poi, a seguito del decesso di quest'ultima, dagli Avvocati GIACOMO SCALABRIN, MASSIMO ROMANELLO e LUCA RIPOLI per procura depositata il 2/7/2025;

- ricorrente -

contro

DE MAS ANNIBALE & C. DI DE MAS DOTT. EUGENIO & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICO BRESSAN, per procura in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI BELLUNO, depositato il 12/10/2023;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025;

FATTI DI CAUSA

1.1. La F.lli Beltrame s.p.a. ha proposto reclamo, a norma dell'art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato al concordato preventivo De Mas Annibale & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. s.a.s. in liquidazione, chiedendone la riforma.

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo.

1.3. La F.lli Beltrame s.p.a., con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendone l'avvenuta comunicazione in data 17/10/2023.

1.4. De Mas Annibale & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. s.a.s. in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso nel quale, dopo aver confermato che il decreto impugnato è stato comunicato in data 17/10/2023, ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso principale è inammissibile perché tardivo.

2.2. Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell'art. 26, comma 3°, in fine, l.fall. (richiamata in materia di concordato preventivo dall'art. 164 l.fall.), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della parte vittoriosa, anche) della comunicazione (integrale: Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria (cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass. n. 19941 del

2017; Cass. n. 13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass. n. 16755 del 2010).

2.3. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato comunicato alla società reclamante in data 17/10/2023.

2.4. Ne consegue che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione dello stesso alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, al momento della sua notifica (e cioè il 28/3/2024), era, per l'effetto, senz'altro scaduto.

3. Il ricorso principale, quindi, è inammissibile.

4. Il ricorso incidentale condizionato è, per l'effetto, assorbito.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il

versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2025.

Il Presidente

Francesco Terrusi